



[Indietro](#)

Publicato il 12/06/2018

**N. 06561/2018 REG.PROV.COLL.**  
**N. 09844/2017 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  
Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9844  
del 2017, proposto da:

Francesco Raducci, rappresentato e difeso  
dall'avvocato Giuseppe Nobile, con  
domicilio eletto presso il suo studio in  
Roma, via Tasso 39;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università' e  
della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale  
Lazio, in persona del legale rappresentante  
p.t., rappresentati e difesi per legge  
dall'Avvocatura Generale dello Stato,  
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lazio  
non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Melania D'Orazio non costituito in giudizio;  
Imma Fichera, rappresentato e difeso  
dall'avvocato Carlo Perrozzi, con domicilio  
eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec  
Registri;

*per l'annullamento*

della rettifica alla graduatoria definitiva  
relativa alla classe di concorso A050 -  
Regione Lazio approvata con DDG n. 366  
del 19/07/2017 pubblicata dall'USR Lazio  
in data 20/07/2017 e dei giudizi numerici  
finali attribuiti alla ricorrente e conseguente  
mancato inserimento nella graduatoria dei  
vincitori per l'erronea valutazione del titolo  
riguardante l'attività di ricerca (punto B.5.1  
della tabella di valutazione di cui al DM 94  
del 23/2/2016) e di tutti gli atti emanati  
dalla Commissione giudicatrice con i quali  
non si è adeguatamente tenuto conto delle  
attività di ricerca prodotte dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di  
Ministero dell'Istruzione dell'Università e  
della Ricerca e di Ufficio Scolastico  
Regionale Lazio e di Imma Fichera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l'annullamento della rettifica alla graduatoria definitiva relativa alla classe di concorso A050 della Regione Lazio, approvata con d.d.g. del 19.7.2017 per l'erronea valutazione del titolo riguardante l'attività di ricerca di cui al punto B.5.1. della tabella di valutazione di cui al d.m. n. 94 del 2016.

Si costituiva l'amministrazione resistente e una controinteressata chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Il ricorrente è in possesso di titolo di studio e di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per la materia scienze naturali chimiche e biologiche. Il punto B.5.1. della tabella A del decreto n. 94 del 2016 prevede l'attribuzione di 5 punti per attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51 comma 6 l n. 449 del 1997 o art. 1 comma 14 legge 230 del

2005 o art. 22 l n. 240 del 2010. Parte ricorrente ritiene di avere, comunque, diritto al punteggio aggiuntivo sulla base dell'attività di ricerca svolta, consistente in: dal 14/9/2005 al 31/10/2006, attività di collaborazione a progetto presso Policlinico Gemelli di Roma; dal 30/6/2008 al 29/12/2008 collaborazione presso Università Tor Vergata di Roma; dal 5/5/2009 al 30/4/2011 attività presso Università Tor Vergata;

2.1. La mancanza della comunicazione di avvio del procedimento è inidonea a determinare l'annullamento del provvedimento, anche in applicazione dell'art. 21 octies della l. 241/1990.

Ai sensi dell'art. 21 octies, secondo comma, della l. 241/1990, "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento

non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Ne deriva che tale motivo di impugnazione non può avere, nel caso di specie, effetto dirimente ai fini dell'annullamento dell'atto occorrendo analizzare, in concreto, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti del provvedimento adottato. La censura di violazione formale delle garanzie procedurali non può da sola condurre all'annullamento dei provvedimenti impugnati, perché è necessario effettuare la prova di resistenza esaminando se, a causa di tale violazione, l'amministrazione sia stata privata di elementi istruttori in grado di far ipotizzare una decisione diversa. Non sarebbe infatti né utile né economico annullare un provvedimento che può essere adottato di nuovo con lo stesso contenuto: il principio di economicità dell'azione amministrativa deve essere salvaguardato anche quando assume un ruolo conservativo dei provvedimenti impugnati. La prova di resistenza deve essere condotta esaminando le censure di natura sostanziale proposte con l'impugnazione, nel rispetto del principio della domanda. In altri termini, la violazione delle garanzie procedimentali può rendere più evidenti i profili di fraintendimento o di

insufficienza istruttoria dedotti come vizi sostanziali dalla parte ricorrente.

2.2. Anche a prescindere dal mancato conseguimento del titolo di dottore di ricerca e dalla mancanza di interesse alla decisione, il ricorso risulta infondato nel merito. Occorre infatti osservare che il D.M. n. 94/2016, tabella A, limita, per quanto qui d'interesse, l'attività di ricerca valutabile alla sola *“attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi (...) dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, ovvero agli assegni conferiti per lo svolgimento di attività di ricerca dalle *“università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio”* (cfr. art. 22, comma 1, L. 240/2010, cd. legge Gelmini).

Destinatari degli assegni di ricerca predetti, a mente del successivo comma 2, dell'art. 22, sono solo gli *“studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di*

*ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni”.*

Il comma 5 specifica che le modalità le modalità di conferimento degli assegni sono disciplinate dai predetti soggetti *“con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate; b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca”.*

Diversamente da quanto previsto per gli assegni di ricerca, nella Tabella allegata al D.M. 94/2016 non vi è alcun cenno in merito alla possibilità di includere, tra i titoli valutabili, anche l'attività di ricerca svolta mediante altri strumenti, specie se si considera che il dottorato di ricerca può essere individuato come un titolo necessario per poter partecipare al concorso per l'attribuzione dell'assegno di ricerca.

Da tanto emerge la chiara volontà dell'Amministrazione scolastica, consacrata dal bando di concorso e dalla Tabella allegata, di limitare l'attribuzione del punteggio aggiuntivo ai soli titolari degli assegni di ricerca indicati nel punto in questione.

Come evidenziato, pertanto, non è possibile pervenire per via interpretativa alla invocata equiparazione tra i predetti titoli, dovendosi invece giungere all'opposta conclusione che gli assegni di ricerca non sono rapportabili al dottorato di ricerca o agli altri titoli indicati da parte ricorrente, posto che tra questi e gli assegni per la ricerca sussiste un'insita differenza strutturale che si riflette in genere sulla capacità performante delle diverse esperienze formative.

In particolare, per quanto i predetti strumenti formativi siano indirizzati

entrambi al campo della ricerca scientifica, evidenti differenze sono evincibili già a partire dai più esigenti criteri di selezione dell'assegnista di ricerca, figura professionale espressamente contemplata dall'articolo 29 della legge 240/2010.

L'attività di ricerca sulla base di assegni, infatti, non consiste in attività meramente "*post lauream*", richiedendosi che lo "studioso" sia dottore di ricerca in via obbligatoria o preferenziale e comunque di un *curriculum* scientifico professionale adeguato allo svolgimento di specifici programmi di ricerca proposti liberamente dagli Atenei e opportunamente calibrati in relazione al superiore livello di preparazione richiesto, onde far fronte alle specifiche esigenze di ricerca dei Dipartimenti e delle proprie strutture ovvero dai candidati assegnisti (nel caso di assegni d'area), al di fuori di qualsiasi convenzione con altri soggetti finanziatori. Le peculiarità dell'assegno di ricerca sono quindi varie e, in particolare: la procedura di concorso può essere attivata solo da alcuni organismi pubblici; sono previste specifiche modalità di pubblicazione e trasparenza degli avvisi; sono previsti requisiti di accesso stringenti. Non solo, pertanto, non è equiparabile agli strumenti di ricerca indicati da parte

ricorrente, ma la differente disciplina risulta giustificata in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'assegno di ricerca.

Ne discende che il ricorso non può trovare accoglimento.

In considerazione della novità della questione di lite e delle peculiarità della stessa devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario,

Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

## IL SEGRETARIO

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Condizioni di utilizzo](#)